

## Premessa

*La ricerca che qui si presenta ha avuto origine dal desiderio di comprendere nelle sue diverse dimensioni la disciplina giuridica del lusso nel sistema di diritto comune. Come è ben noto, le leggi suntuarie costituirono una tra le più caratteristiche manifestazioni legislative dei governi locali di Antico Regime, tanto da rappresentare un aspetto familiare e consueto nella vita quotidiana di molte città: se il materiale ad esse relativo, quantitativamente molto rilevante, è stato assai frequentato dagli studiosi degli ultimi due secoli, ben minore attenzione hanno invece ricevuto le tracce che tale volontà di disciplinare giuridicamente l'accesso ai beni voluttuari ha lasciato a livello dottrinale.*

*Il problema è stato preso in considerazione in maniera piuttosto episodica dalla letteratura storico-giuridica, che approfondì per la prima volta questo aspetto a seguito della pubblicazione, nel 1933, di un articolo firmato a quattro mani da Hermann Kantorowicz e Noël Denholm-Young, in cui si proponeva l'edizione di un'operetta, identificata convenzionalmente con il nome di Consilium de ornatu mulierum, dell'importante canonista quattrocentesco Antonio Roselli.*

*In questo breve studio il problema della regolazione suntuaria veniva affrontato con particolare riferimento all'Età moderna, in cui l'attenzione di legislatori e giuristi si era prevalentemente concentrata sulla moderazione dell'apparenza femminile. Tale specifico tema fu d'altronde l'unico con cui i dottori di diritto comune si confrontarono in maniera ricorrente, tanto in rare trattazioni di carattere monografico, quanto con accenni sparsi all'interno dei commentari o in raccolte di quaestiones o di consilia.*

*Questi variegati testi risultano oggi di particolare interesse per diversi motivi. Anzitutto essi consentono di mettere in luce le dinamiche propriamente tecnico-giuridiche sottese al fenomeno della regolazione suntuaria, che fino a questo momento è stato approfondito nella grande maggioranza dei casi da storici di volta in volta interessati primariamente ai profili politici, economici e sociali della questione. La ricostruzione dei diversi approcci dottrinali a questo tema permette in secondo luogo di evidenziare una serie di linee di tendenza, attraverso le quali inquadrare ed esporre caratteristiche e dinamiche evolutive delle leggi suntuarie che furono adottate nelle città italiane tra fine del Medioevo e prima Età moderna, consentendo così un'interpretazione coerente di un materiale legislativo di per sé ipertrofico, eterogeneo e stratificato.*

*Di particolare utilità, a questi fini, risulta la significativa elaborazione dottrinale portata avanti nei manuali per confessori, la cui rilevanza ai fini della storia del diritto risulta a tutt'oggi non sufficientemente presa in considerazione.*

*La riflessione in materia di ornato svolta in tale tipologia di fonti, in cui questioni concrete, concernenti la valutazione morale dell'agire umano, venivano sovente affrontate con metodo giuridico e con richiami all'autorità dei dottori di diritto comune, ha portato chi scrive ad accostarsi a un'opera, già nota agli studiosi ma sostanzialmente passata sotto silenzio da quanti avevano in precedenza affrontato la questione, che per genere letterario risulta assai prossima alle Summae confessorum: il Tractatus de ornatu mulierum del minorita osservante Orfeo Cancellieri, dato alle stampe un'unica volta nel 1526 a Bologna presso il tipografo Girolamo Benedetti e giunto fino a noi in un limitato numero di esemplari.*

*Le ragioni dell'interesse di questo scritto, in cui il problema dei lussi femminili viene affrontato in maniera particolarmente diffusa e organica, con un sostanziale ricorso alle fonti di diritto romano e canonico, sono rese ancora maggiori per l'identità del suo autore: si trattava infatti di un lettore di diritto civile presso lo Studium bolognese che, in seguito a una conversione intervenuta in età adulta, aveva preso il saio dell'Osservanza francescana, per poi operare a lungo come predicatore itinerante.*

*Ciò ha fatto sì che, oltre a venire in rilievo come raro esempio di trattazione sull'ornato alla luce del diritto comune, il Tractatus possa essere utilmente impiegato come chiave d'accesso per descrivere nelle sue significative ripercussioni giuridiche uno dei più importanti fenomeni della storia politica e religiosa del Quattrocento: la grande predicazione sociale che vide i Francescani osservanti attivamente impegnati in numerose città, non soltanto italiane, fino ai primi decenni del XVI secolo.*

*In ragione della sostanziale consonanza di argomentazioni è stato possibile utilizzare i diversi passaggi dell'opera del Cancellieri per verificare la ricorrenza dei temi connessi alla regolazione giuridica del lusso anche nei sermoni di figure – in molti casi non estranee alla cultura giuridica – del calibro di Bernardino da Siena, Giacomo della Marca, Giovanni da Capestrano e Bernardino da Feltre.*

*Non solo: se è ben noto che per l'intera durata della loro pluridecennale vicenda storica i predicatori dell'Osservanza francescana seppero instaurare strettissimi rapporti con i reggenti secolari dei centri toccati nelle loro campagne omiletiche, i provvedimenti legislativi sovente adottati all'esito di questa collaborazione inclusero in un grandissimo numero di casi disposizioni relative all'ornato femminile, andando a costituire in alcuni centri, soprattutto nelle aree geografiche dell'Italia centrale, una delle componenti più significative della legislazione suntuaria locale. In relazione a questa tipologia di fonti, il Tractatus del Cancellieri si è rivelato un utile punto di riferimento per comprendere forme e modalità di utilizzo dello strumento giuridico da parte degli esponenti dell'Osservanza, che identificavano nella repressione del lusso un momento centrale dei loro sforzi di trasformazione della società, miranti allo stesso tempo tanto alla moralizzazione dei costumi individuali quanto alla ricerca di una più equa distribuzione della ricchezza, da perseguire attraverso la promozione del commercio e lo sviluppo di un'economia di mercato.*

*I primi risultati della mia indagine relativa a questi temi hanno costituito l'oggetto della tesi discussa a conclusione del mio triennio di Dottorato in Teoria del diritto e ordine giuridico europeo presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, ai cui Docenti e al cui Direttore torno ad esprimere la mia riconoscenza.*

*La successiva rielaborazione, che ha lentamente portato il mio scritto ad assumere la sua forma attuale, è stata in massima parte realizzata presso l'Istituto di Storia del Diritto italiano dell'Università degli Studi di Parma: all'assistenza e agli stimoli intellettuali costantemente fornitimi in questa sede devo quanto di meglio c'è in questo libro.*

*Il Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi politici e internazionali dell'Università di Parma ha inoltre fornito un contributo per la pubblicazione di questo volume: ringrazio in particolare il suo Direttore per la generosa disponibilità in questo modo manifestata nei miei confronti.*

*Esprimo infine la mia gratitudine al prof. Filippo Liotta per aver accolto il mio lavoro nell'“Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno”.*

*Roma, 26 maggio 2018*

F. B.